



DELIBERA N. 261
Del 25 maggio 2022.

Fasc. Anac n 1362/2022

Oggetto

"Lavori di Consolidamento località Acquaferrata", - Codice Rendis 18IR687/G1 - CIG 9100315980. S.A. Comune di Spezzano della Sila. Importo complessivo dell'appalto euro 646.775,00 (esclusa IVA).

Premessa

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto – indetta dal Comune di Spezzano della Sila e attuata dalla "Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Celico (Capofila), Casali del Manco, Lappano, Pietrafitta, San Pietro in Guarano, Spezzano della Sila e Zumpano", con procedura aperta aggiudicata con il criterio del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. sss), artt. 60 e 71 e dell'art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e s.mm.ii. - veniva acquisita al prot. n. 19726 del 17.03.2022 la segnalazione da parte di un operatore economico interessato concorrente, con la quale si rileva "la richiesta del CUC Celico di un contributo di 1,2% dell'importo contrattuale in caso di aggiudicazione (allegato 3), giustificato al punto 18 del Disciplinare di gara.....", con la produzione del Bando, Disciplinare e modello di dichiarazione e richiedendo un avviso circa la legittimità di tale richiesta.

Considerato in fatto

In riferimento a tale segnalazione, con successiva nota prot. n. 21439 del 23.03.2022 è stato comunicato, nei riguardi della Stazione appaltante e della CUC, l'avvio del procedimento finalizzato alla valutazione della legittimità della richiamata previsione, di cui al punto 18 del disciplinare di gara e al punto 8) del contenuto della Busta telematica "A - Documentazione Amministrativa", afferente all'impegno assunto dai concorrenti e al conseguente obbligo del versamento di un contributo, a carico dell'aggiudicatario, in favore della predetta Centrale Unica di Committenza, pari al 1,20 % dell'importo contrattuale, come da "Dichiarazione d'impegno versamento contributo C.U.C.", invitando gli enti, nel termine di venti giorni, a fornire chiarimenti ed informazioni sugli aspetti sopra evidenziati, facendo pervenire una relazione illustrativa, corredata dalla necessaria documentazione probatoria, volta a chiarire e a contro-dedurre in ordine ai profili di criticità prospettati.

Nel termine assegnato per la presentazione di controdeduzioni e per la produzione degli elementi documentali richiesti, risulta acquisito al prot. n. 24643 del 04.04.2022 il riscontro da parte del RUP congiuntamente al Responsabile della Centrale Unica di Committenza, con il quale – nel rilevare che "In data 04/01/2017, al fine di assolvere agli obblighi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., veniva sottoscritta fra i Comuni aderenti la Convenzione attuativa per l'istituzione della Centrale Unica di Committenza per il funzionamento della stessa" – risulta precisato che "Tutte le procedure di gara soggette per legge alla centralizzazione sono indette e gestite direttamente dalla predetta CUC, tramite i dipendenti tecnici dei comuni aderenti" e che "questa Centrale di Committenza ha utilizzato, a far data dal mese di dicembre 2018, la piattaforma denominata "Appalti e Contratti e-procurement" (<https://appalticuc-celico.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>), fornita dalla società Maggioli spa a seguito di affidamento da parte di questa Amministrazione aggiudicatrice".

In merito all'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario, di cui all'art. 13, co. 8 del disciplinare di gara in oggetto, nel predetto riscontro risulta specificato che *"...la Convenzione integrata con verbale della Conferenza dei Sindaci del 02/10/2018 e successive Deliberazioni di approvazione, effettuate da tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti, prevede che: "A copertura dei costi per il funzionamento della CUC, ... ed in analogia a quanto previsto dal D.M. 23/11/2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10/02/2013, vengono assegnate alla CUC le entrate poste a carico delle imprese aggiudicatarie in misura percentuale da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, dell'importo di aggiudicazione secondo gli scaglioni di seguito riportati"* con l'ulteriore precisazione che *"nel predetto verbale, resta comunque inteso, che gli oneri predetti non afferiscono ai costi di mantenimento della piattaforma di e-procurement, i quali rimangono a carico dei comuni aderenti con una ripartizione articolata secondo il prospetto unito al suddetto verbale"*, rilevando conclusivamente che *"Pertanto il contributo richiesto agli O.e. aggiudicatari rappresenta una mera forma di autofinanziamento di questa Centrale di Committenza, a copertura delle varie spese da essa sostenute, che non ricade nel divieto di cui all'art. 41 c. 2bis del D.lgs. 50/2016"*.

Relativamente all'andamento della procedura, risulta rappresentato che *"nessuna lamentela o impugnativa è stata avanzata verso questa CUC in ordine alla clausola regolamentare inserita solo nell'ambito delle procedure di scelta del contraente gestite da questa amministrazione aggiudicatrice"* e che *"tale clausola non ha comportato in alcun modo restrizioni o limitazioni alla partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara espletate nonché a quella in oggetto, tanto da registrare numerose offerte"*, con la precisazione che *"le offerte pervenute per la gara in oggetto sono state n. 65, tra cui quella dell'o.e. che ha formulato l'esposto, senza preliminarmente proporre alcuna opposizione e/o richiesta di chiarimento"* e che *"scaduta la presentazione delle offerte in data 18/03/2022, questa amministrazione aggiudicatrice ha comunque proceduto all'esame delle offerte ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione che si allega alla presente"*.

Considerato in diritto

Come evidenziato nelle premesse, nel disciplinare di gara, afferente ai lavori in oggetto, al punto 8) del contenuto della Busta telematica "A - Documentazione Amministrativa" risulta prevista la presentazione di *"dichiarazione d'impegno a versare in favore della C.U.C., in caso di aggiudicazione ed entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, il contributo pari a 1,20 % dell'importo di contratto Allegato "3"*, con la precisazione contenuta nel medesimo disciplinare, secondo cui *".....per come stabilito nel verbale della Conferenza dei sindaci della CUC del 02/10/2018 nonché dall'integrazione alla convenzione per il funzionamento della CUC approvata con deliberazioni di consiglio comunale da tutti gli Enti aderenti, ed in analogia a quanto previsto dal DM 23/11/2012 pubblicato nella GURI n. 8 del 10.02.2013, l'aggiudicatario del servizio dovrà riconoscere alla CUC una percentuale pari all'1,20% dell'importo di aggiudicazione al netto d'IVA, quali costi per il funzionamento della CUC, da versare con le modalità e i tempi previsti in sede di stipula del contratto"*. In allegato risulta predisposto il modulo per la dichiarazione a carico dei concorrenti *"Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, e s'impegna ad effettuare in caso di aggiudicazione in favore di codesta Centrale Unica di Committenza, entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, il versamento del contributo pari al 1,20 % dell'importo contrattuale"*.

Tale impegno non risulta coerente in primo luogo con la previsione di cui all'art. 41, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016, secondo cui *"E' fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58"*.

Sul punto, in riferimento alla legittimità di tale clausola, il RUP e il Responsabile della CUC, oltre a rilevare lo stato della procedura e l'assenza di lamentele o impugnative sul punto, hanno ritenuto di



sostenere che tale previsione esula dall'ambito di applicazione del predetto articolo, laddove si afferma che *"gli oneri predetti non afferiscono ai costi di mantenimento della piattaforma di e-procurement, i quali rimangono a carico dei comuni aderenti con una ripartizione articolata secondo il prospetto unito al suddetto verbale"*, e che *"Pertanto il contributo richiesto agli O.e. aggiudicatari rappresenta una mera forma di autofinanziamento di questa Centrale di Committenza, a copertura delle varie spese da essa sostenute, che non ricade nel divieto di cui all'art. 41 c. 2bis del D.lgs. 50/2016"*.

Tali considerazioni non risultano condivisibili, precisato in primo luogo quanto rilevabile dal verbale della conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti del 2.10.2018, in merito alla proposta di integrazione all'art. 7 della Convenzione per il funzionamento della CUC, laddove risulta precisato che *"A copertura dei costi per il funzionamento della CUC, in aggiunta a quanto previsto al comma 7.7 della Convenzione per il funzionamento della CUC, ed in analogia a quanto previsto dal DM 23 novembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 8 del 10.02.2013, vengono assegnate alla CUC le entrate poste a carico delle imprese aggiudicatrici in misura percentuale da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, dell'importo di aggiudicazione, secondo gli scaglioni di seguito riportati:"*, confermando pertanto che il predetto contributo delle imprese è destinato comunque ad integrare l'apporto dei comuni in ordine alle spese per il funzionamento della CUC, senza che possa assumere rilevanza l'asserita distinzione tra l'apporto dei Comuni e quello dei soggetti aggiudicatari, relativamente alla *"mera forma di autofinanziamento"*.

Si tenga presente che, anche a voler considerare il punto 7.7 della citata Convenzione per il funzionamento della CUC, che afferisce ai c.d. "costi comuni" – riguardanti, come specificato nella convenzione, *"la quota di spese generali sostenute dal Comune Capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità è diretta al funzionamento della centrale (manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese tecniche di supporto, spese postali, spese per PEC, etc.)"* – l'apporto del soggetto aggiudicatario riguarderebbe comunque i costi connessi alla gestione delle procedure da parte della Centrale, contribuendo in via generale al regolare svolgimento dei servizi.

Al riguardo, va comunque osservato che la stessa Autorità, in merito alla portata applicativa del citato articolo ha avuto modo di precisare che *"l'art. 41, comma 2-bis, del Codice che (disponendo testualmente "È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme di cui all'articolo 58") vieta di porre a carico dei concorrenti e dell'aggiudicatario i costi di gestione delle piattaforme telematiche e non consente di porre a carico degli stessi eventuali altri costi connessi alla procedura"* (cfr. Delibera n. 225 del 16 marzo 2021); ed ancora è stato affermato che *"L'Autorità, accogliendo le censure sollevate da ANCE, ha censurato più volte la prassi di porre a carico dei soggetti privati qualsiasi costo connesso alla gestione delle procedure informatizzate, quantificato in misura percentuale predeterminata e concernente l'organizzazione di una funzione amministrativa, normalmente gravante sulla stazione appaltante (in tal senso delibera n. 1123 del 28.11.2018). In particolare il divieto opererebbe per qualsiasi attività espletata dalla Centrale di Committenza, a nulla rilevando le generiche locuzioni di "attività di consulenza per la redazione degli atti di gara" utilizzate da al fine di rimarcare la differenza con l'attività di gestione della piattaforma telematica, la cui remunerazione è espressamente illegittima ai sensi dell'art. 41 comma 2 D.lgs. 50/2016"* (cfr. Delibera numero 83 del 22 gennaio 2020).

Peraltro, a sostegno dell'illegittimità dell'imposizione economica posta a carico del soggetto aggiudicatario, soccorre altresì l'art. 23 della Costituzione, secondo cui *"Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*. Come peraltro osservato dall'Autorità, nella citata Delibera n. 83 *"Tale obbligo remunerativo, inoltre, costituirebbe una vera e propria imposizione tributaria, essendo richiesto per lo svolgimento di prestazioni di carattere pubblicistico connesse ad una procedura di gara, e, in quanto tale, necessitante di copertura normativa"*.

ai sensi dell'art. 23 della Costituzione che sancisce il principio di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali. In ossequio a tale principio, l'introduzione di meccanismi di remunerazione per l'ente appaltante, posti a carico dell'aggiudicatario, sarebbe possibile soltanto in presenza di previsioni normative di rango primario, confermando la necessità di apposita base legislativa che legittimi l'operato delle centrali di committenza, non esistendo, ad oggi, alcuna disposizione che in termini generali abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d'appalto", osservandosi ulteriormente che "...Ebbene, tale corrispettivo non troverebbe alcuna copertura costituzionale, come innanzi già rilevato, in quanto, ad oggi è assente nel nostro ordinamento una norma che conferisca alle centrali di committenza di trasporre le spese di gestione della gara in capo all'operatore, come è invece previsto, ad esempio, per le spese per la pubblicazione del bando di gara, nonché per le spese di registro, che ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione".

Tali considerazioni risultano sostanzialmente confermate dal Comunicato del Presidente del 9 giugno 2021, laddove è stato rilevato che "L'Autorità ha riscontrato che tra le stazioni appaltanti - che si avvalgono dell'ausilio di prestatori di servizi di committenza ausiliari - è invalsa la prassi di introdurre nella documentazione di gara clausole che impongono ai concorrenti di assumere l'obbligo di pagare, in caso di aggiudicazione, direttamente al prestatore del servizio, il corrispettivo per il supporto che quest'ultimo ha assicurato alla stazione appaltante", dandosi evidenza, tra l'altro, che "Inoltre, è stato osservato che in tal modo si riversa a carico del privato il corrispettivo per una prestazione (quella dei servizi di committenza ausiliari), di cui si avvale la stazione appaltante, con l'imposizione di una prestazione, in assenza di un'espressa previsione di legge, come richiesto dall'art. 23 della Costituzione".

Sul punto si richiamano ulteriormente le pronunce giurisprudenziali, volte a ritenere – in relazione a clausole che prevedono a carico dell'Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, l'obbligo di pagamento "...alla Centrale di Committenza prima della stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite.." – che "La clausola contestata, però, è illegittima anche per altre ragioni: non tanto, o non solo, perché contrasta con l'art. 41, comma 2 – bis) del codice dei contratti pubblici, come ritenuto da questa Sezione nella sentenza 3 novembre 2020, n. 6787, ma specialmente perché comporta effettivamente l'imposizione di una prestazione a carico del privato in assenza di previa disposizione di legge, come richiesto dall'art. 23 Cost.." e che "la clausola che prevedeva che fosse l'aggiudicatario a remunerare la centrale di committenza in misura percentuale rispetto all'importo a base di gara aveva, dunque, l'effetto di traslare il peso economico del servizio dall'amministrazione al privato; essa, pertanto, costituiva nei fatti una prestazione imposta per contrattare con l'amministrazione senza che la stessa trovi copertura in espressa norma di legge (cfr. Corte cost., 15 novembre 2017, n. 240; 13 luglio 2017, n. 174, 7 aprile 2017, n. 69, ma specialmente 10 giugno 1994, n. 236; Cons. Stato, sez. V, 7 ottobre 2009, n. 6167)" (cfr. Cons. Stato sentenza n. 03538/2021).

In tale contesto, a nulla varrebbe il richiamo della Stazione appaltante in merito all'analogia della clausola della lex specialis in esame con quanto previsto dal DM del 23.11.2012, concernente le "Norme di attuazione dell'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come sostituito dall'art. 11, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in tema di meccanismi di remunerazione sugli acquisti"; meccanismi di remunerazioni previsti nei riguardi dei soggetti aggiudicatari delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, delle gare su delega bandite da Consip S.p.A. e degli appalti basati su accordi quadro conclusi da Consip S.p.A., non idonei a legittimare,



in linea generale, l'imposizione di oneri economici a carico dei soggetti aggiudicatari per le spese delle procedure di gara.

A tale riguardo merita richiamare l'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 3 del 25.02.2015, laddove - con riferimento, tra l'altro, proprio al disposto normativo di cui "*all'art. 11, comma 11, d.l. n. 98/2011, che ha modificato il comma 453 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296,...*" e agli specifici meccanismi di remunerazione sopra richiamati - si legge che "*le previsioni normative di rango primario di seguito indicate, che consentono l'introduzione di meccanismi di remunerazione per l'ente appaltante, posti a carico dell'aggiudicatario, confermano la necessità di apposita copertura normativa per legittimare l'operato delle centrali di committenza ed evidenziano, altresì, l'eccezionalità di una tale possibilità, non esistendo alcuna disposizione legislativa, che in termini generali abiliti una stazione appaltante a richiedere il pagamento di una commissione agli aggiudicatari delle proprie gare d'appalto*".

A conferma delle considerazioni svolte, si richiama, altresì, l'ulteriore pronunciamento dell'ANAC, teso a rilevare che "*la clausola della lex specialis che prevede l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario, e che onera tutti i concorrenti di produrre un atto unilaterale d'obbligo in sede di gara, sia illegittima per contrasto con l'art. 23 Cost. e con l'art. 41, comma 2-bis del Codice nonché per contrasto con il principio di tassatività delle clausole di esclusione e dunque nulla ed inefficace ab origine*," (cfr. Delibera n. 129 del 17 febbraio 2021).

Con particolare riferimento a tale ultimo profilo, concernente il contrasto con il principio della tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8 del Codice dei contratti, l'Autorità ha avuto modo di rilevare, ulteriormente, che "*Sotto altro (connesso) profilo, merita evidenziare che la clausola contenuta nell'art. 15.3 del disciplinare - attribuendo alla mancata presentazione della dichiarazione unilaterale d'obbligo, in sede di gara, un effetto escludente dalla procedura e alla mancata corresponsione del corrispettivo in favore di [... OMISSIS ...] un effetto di "decadenza" dell'aggiudicazione, precludendo la stipula del contratto - è contraria al principio di tassatività delle cause di esclusione, codificato nell'art. 83, comma 8, del Codice, e va considerata in parte qua nulla. Infatti, sia la richiesta, in sede di gara, di una dichiarazione unilaterale contenente l'obbligo di accollarsi le spese di gestione della piattaforma in caso di aggiudicazione, sia la previsione che attribuisce all'omesso versamento di tali corrispettivi l'effetto di decadenza dall'aggiudicazione (costituendo un fatto impeditivo della stipula del contratto) non trovano alcuna copertura normativa nel Codice e nella legislazione vigente, ma anzi sono state espressamente vietate con il decreto correttivo al codice di cui al d.lgs. n. 56/2017" (cfr. Delibera n. 267 del 17 marzo 2020). Nella medesima delibera è previsto che "*Infatti, la qualificazione in termini di nullità delle clausole in esame comporta la loro inefficacia parziale e ab origine, con la conseguenza che le stesse possono essere disapplicate direttamente dalla stazione appaltante senza necessità di attendere l'eventuale annullamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4350)*".*

Orbene, anche nel caso in esame, nel disciplinare di gara nella parte afferente al contenuto della "Busta amministrativa" è prevista, come sopra esposto, la presentazione di "*dichiarazione d'impegno a versare in favore della C.U.C., in caso di aggiudicazione ed entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto, il contributo pari a 1,20 % dell'importo di contratto Allegato "3", con la precisazione ulteriore, contenuta nel medesimo disciplinare, secondo cui "la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti precedenti a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti", conferendo pertanto effetto escludente alla mancata produzione della predetta dichiarazione e all'assunzione del vincolo predetto. In applicazione dei predetti pronunciamenti, ne consegue, altresì, la nullità della predetta clausola per violazione dell'art. 83, comma 8 del codice, contenente nella*

sostanza, a pena di esclusione, prescrizioni, non solo non previste dal codice e da altre disposizioni di legge vigenti, ma addirittura apposte in contrasto con i predetti disposti normativi di cui all'art. 41, comma 2-bis e art. 23 della Costituzione.

Sul punto la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare che *"in linea generale la nullità, quale conseguenza del principio di tassatività delle clausole di esclusione, colpisce le clausole con le quali l'amministrazione impone ai concorrenti determinati adempimenti o prescrizioni ai fini dell'ammissione alla procedura di gara, che non trovano alcuna base giuridica nelle norme che (nel Codice dei contratti o in altre disposizioni di legge vigenti) prevedono cause di esclusione (comprese quelle che, pur non prevedendo espressamente, quale conseguenza, l'esclusione dalla gara, impongano adempimenti formali o introducano comunque norme di divieto) (Cons. Stato, V, 23 novembre 2020, n. 7257 e giurisprudenza ivi richiamata, A.P. 7 giugno 2012, n. 21; 16 ottobre 2013, n. 23; 25 febbraio 2014, n. 9)"* (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 5750/2021) e che *"la sola eventualità che può consentire la non applicazione del bando si ricollega all'ipotesi di clausole nulle, inidonee a produrre effetti giuridici, come nel caso della disposizione del bando che introduca una causa di esclusione dalla procedura non prevista dalla legge, nulla per la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici"* (cfr. Cons. Stato sentenza n. 07257/2020).

In tale contesto va altresì evidenziata la portata anticoncorrenziale della clausola della *lex specialis* in esame, laddove come evidenziato dalla medesima citata giurisprudenza amministrativa, *"... è evidente che, in forza di tale previsione, il corrispettivo contrattuale sarebbe risultato, sia pure indirettamente, decurtato della predetta somma e sarebbe stato ben possibile che, per ragioni di economia aziendale, proprie di ciascuna impresa, il servizio da prestare potesse risultare in prospettiva non più remunerativo (o non adeguatamente remunerativo) e così indurre un operatore economico a non prendere parte alla procedura"* (cfr. Cons. Stato sentenza n. 03538/2021).

In applicazione delle suesposte considerazioni, parimenti censurabile risulta, altresì, la previsione contenuta nell'art. 7 della "Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: Celico, Casole Bruzio, Pedace, Pietrafitta, Serra Pedace, Spezzano della Sila e Spezzano Piccolo", nel testo successivo al verbale della Conferenza dei sindaci della CUC del 02.10.2018 e all'integrazione della stessa convenzione approvata con deliberazioni di consiglio comunale da tutti gli Enti aderenti, laddove si prevede che *"A copertura dei costi per il funzionamento della CUC, in aggiunta a quanto previsto al comma 7.7 della Convenzione per il funzionamento della CUC, ed in analogia a quanto previsto dal DM 23 novembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N° 8 del 10.02.2013, vengono assegnate alla CUC le entrate poste a carico delle imprese aggiudicatrici in misura percentuale da calcolarsi sul valore, al netto di IVA, dell'importo di aggiudicazione, secondo gli scaglioni di seguito riportati....."*.

Tutto ciò considerato e ritenuto, in esito all'istruttoria espletata nell'ambito del procedimento di vigilanza in epigrafe

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
nell'adunanza del 25 maggio 2022

DELIBERA

- di ravvisare l'illegittimità della previsione contenuta nella *lex specialis* in merito all'impegno ad effettuare, in caso di aggiudicazione, in favore della Centrale Unica di Committenza di riferimento, il versamento di un contributo pari al 1,20 % dell'importo contrattuale entro 30 giorni dalla data della



stipula del contratto, quali costi per il funzionamento della CUC, in relazione al contrasto con l'art. 23 della Costituzione e con l'art. 41, comma 2-bis del d.lgs. 50/2016 nonché con il principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all'art. 83, comma 8 del medesimo Codice, con conseguente nullità ed inefficacia ab origine della medesima e possibilità di disapplicazione diretta da parte della stazione appaltante;

- di ritenere parimenti censurabile la previsione dell'art. 7 della "Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di: Celico, Casole Bruzio, Pedace, Pietrafitta, Serra Pedace, Spezzano della Sila e Spezzano Piccolo", come integrata con verbale della Conferenza dei Sindaci del 02.10.2018 e successive deliberazioni di approvazione, prospettandosi, per le ragioni sopra esposte, la necessità di un intervento di modifica per il ripristino della legittimità;
- dà mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera alla CUC Celico e al Comune di Spezzano della Sila, invitando le medesime a comunicare, entro 60 giorni dalla trasmissione della presente delibera, le valutazioni condotte e le determinazioni assunte sulla scorta dei rilievi formulati.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 1 giugno 2022

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 3 giugno 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco